Sent. n. 91/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA

composta dai seguenti Magistrati:

Dott.ssa Donata CABRAS Presidente

Dott.ssa Antonietta BUSSI Consigliere

Dott. Tommaso PARISI Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul giudizio di conto iscritto al nr. **26147** del Registro di Segreteria, nei confronti dell'agente contabile PISANU Anna Luisa (PSNNLS65A55B314D), quale titolare della struttura ricettiva nr. 10278 "Sa Pintadera Residence" nel Comune di Cabras (OR), relativo all'Imposta di soggiorno per l'esercizio finanziario 2021;

Vista la relazione nr. 53/2024 redatta dal Magistrato istruttore;

Visto il Decreto di fissazione dell'Udienza, nr. 24/2024, adottato dal Presidente di questa Sezione Giurisdizionale;

Viste le conclusioni depositate dalla Procura Regionale;

Uditi, nella pubblica Udienza del 14 maggio 2024, con l'assistenza in qualità di Segretario della Dott.ssa Francesca SERRA, il relatore Consigliere Dott. Tommaso PARISI, ed il Pubblico Ministero, quale Organo concludente, nella persona del Vice Procuratore Generale Dott.ssa Valeria MOTZO, non costituiti il Comune di Cabras e l'agente contabile;

Esaminati il conto giudiziale ed i documenti tutti della citata causa;

Ritenuto in

FATTO

Il conto giudiziale in epigrafe, nr. 47205 del Registro di Segreteria conti giudiziali, depositato il 28.03.2023, è stato compilato d'ufficio dal Comune di Cabras, poiché, nonostante i ripetuti solleciti, il titolare della struttura ricettiva sopra indicata, nella veste di agente contabile, non ha ottemperato all'obbligo di deposito.

Il Magistrato assegnatario del conto in rassegna, nella relazione in precedenza evidenziata, ha chiesto pertanto la fissazione dell'Udienza per la discussione del giudizio in parola, tenendo conto che l'articolo 147, comma 3, lettera a) del Codice di giustizia contabile, di cui al Decreto Legislativo nr. 174 del 2016 e successive modificazioni, stabilisce espressamente che: "E' sempre fissata l'Udienza, oltre che a seguito di scadenza del termine fissato dal Magistrato relatore per la presentazione dei documenti essenziali per l'esame della gestione, per: i conti compilati d'ufficio quando al termine della gestione non siano stati depositati". Ne discende, quale diretto corollario, che la redazione d'ufficio del conto, a seguito del mancato deposito del medesimo da parte dell'agente contabile, determina, in via automatica ed ineludibile, l'iscrizione a ruolo dello stesso.

A mente del richiamato articolo 147, comma 4, il Decreto di fissazione dell'odierna Udienza e la relazione del Giudice designato per l'esame del conto sono stati comunicati all'Ente civico interessato e, per il tramite di quest'ultimo, all'agente contabile nonché al Pubblico Ministero, assicurando di conseguenza la pienezza e la regolarità del contraddittorio.

La Procura Regionale ha depositato una memoria scritta, in data 03.05.2024, nella quale ha ravvisato le condizioni per il discarico dell'agente contabile.

Verificato l'avvenuto perfezionamento delle relative comunicazioni, sia l'Amministrazione che l'agente contabile non si sono costituiti per l'odierna Udienza.

L'intervenuto Pubblico Ministero ha concluso chiedendo il discarico dell'agente contabile.

Considerato in

DIRITTO

Osserva preliminarmente il Collegio che il giudizio di conto si connette al dovere pubblico per i soggetti che, in qualità di agenti contabili, svolgono una funzione comportante il maneggio di denaro o di altri valori di pertinenza di un Ente pubblico, non essendo sufficiente il controllo amministrativo per una garanzia obiettiva dell'interesse collettivo sotteso all'utilizzo di fondi che presentano le suddette caratteristiche; l'accertamento della regolarità della gestione svolta dall'agente contabile, nell'ambito del rapporto di impiego o di servizio tra quest'ultimo e l'Amministrazione di riferimento, è necessario al fine di salvaguardare gli irrinunciabili diritti patrimoniali degli stessi Enti pubblici.

Ciò premesso, il presente giudizio di conto riguarda l'agente contabile PISANU Anna Luisa, titolare della predetta struttura ricettiva, in relazione all'Imposta di soggiorno per l'esercizio finanziario 2021.

Nella fattispecie in esame, dalla disamina del conto giudiziale compilato d'ufficio dal Comune di Cabras in funzione della documentazione in suo

possesso, utilizzando il prescritto modello 21, si rileva che lo stesso chiude in pareggio e risulta regolare.

Per quanto esposto in narrativa, reputa la Sezione che la gestione relativa all'Imposta di soggiorno per l'esercizio finanziario 2021, effettuata dall'agente contabile in oggetto, possa ritenersi regolare, con approvazione del conto in questione e conseguente discarico del medesimo agente contabile, non essendo stati mossi rilievi né dall'Ente autonomo diretto destinatario del tributo né dal Pubblico Ministero contabile.

Il pronunciato discarico esonera il Collegio dal provvedere sulle spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,

DICHIARA

regolare la gestione risultante dal conto giudiziale in epigrafe per l'esercizio 2021 e, per l'effetto, dispone il discarico dell'agente contabile PISANU Anna Luisa.

Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Cagliari, nella Camera di consiglio del 14 maggio 2024.

Il Giudice Estensore — Il Presidente

(f.to digitalmente T. Parisi) — (f.to digitalmente D. Cabras)

Depositata in Segreteria il 29/05/2024

Il Dirigente

(f.to digitalmente P. Carrus)